



Il Ministro della cultura

Accesso, modalità e criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse, a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO l'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*”, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività, nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;

VISTO l'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale il fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha una dotazione finanziaria di due milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è rinominato "Ministero della cultura”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

VISTA la legge 7 ottobre 2024, n. 152, recante “*Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera d) della citata legge n. 152/2024, il quale prevede che lo Stato promuove il sostegno finanziario agli enti di rievocazione storica e alla realizzazione delle relative manifestazioni nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi, attraverso idonee misure, stabilendo con decreto del Ministro della cultura, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse, a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, da destinare alle rievocazioni stesse;

ACQUISITA l'Intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 6 marzo 2025;



Il Ministro della cultura

DECRETA

Art. 1

(Finalità dell'intervento finanziario e soggetti ammissibili)

1. Il presente decreto, in linea con quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lett. d) della legge 7 ottobre 2024, n. 152, disciplina l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, da destinare alle rievocazioni stesse.

2. Nei limiti della dotazione finanziaria annuale del Fondo nazionale per la rievocazione storica, sono finanziati i progetti di qualità realizzati da Enti locali, da soggetti pubblici e da enti di rievocazione storica, vale a dire le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, riprodotti con modalità esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dalle fonti e dalla documentazione storica.

3. Per manifestazioni di rievocazione storica si intendono le manifestazioni finalizzate a salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento. Le rievocazioni storiche consistono nella rappresentazione scenica, attraverso le arti performative, di un passato o di una memoria collettiva che appaiano significativi per una comunità territoriale e che facciano riferimento a conoscenze storiche acquisite e a evidenze documentarie dotate di attendibilità storica, sulla base delle quali sono condotte attività rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono manifestazioni che si svolgono con continuità da almeno cinque anni; si integrano con attività o iniziative culturali e di ricerca storica e demoetnoantropologica; sono pertinenti all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale.

4. Per i richiedenti diversi dagli Enti locali o da soggetti pubblici, il legale rappresentante e gli amministratori, e laddove esistente il responsabile tecnico della gestione del progetto di rievocazione storica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;

b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;

c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali.

I predetti requisiti soggettivi sono comprovati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà da parte dei soggetti interessati.



Il Ministro della cultura

Art. 2

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo per l'accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere presentata per l'annualità 2025, pena l'esclusione, entro le ore 16 del 30 maggio 2025, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e resi disponibili sulla piattaforma on-line della medesima Direzione, accessibile dal sito internet del Ministero della cultura (<https://cultura.gov.it>) e dal sito internet della Direzione generale Spettacolo (<https://spettacolo.cultura.gov.it>). Al fine del ricevimento farà fede l'avviso di avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione tramite PEC, che il sistema informativo genera in automatico al termine della compilazione della modulistica online.
2. A decorrere dal 2026 la domanda di contributo annuale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere presentata, pena l'esclusione, secondo le modalità stabilite dal precedente comma 1, entro le ore 16 del 31 gennaio dell'anno per cui è richiesto il contributo.
3. La domanda di contributo annuale firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere corredata - unitamente a copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'organismo - dai seguenti documenti:
 - a) un progetto storico-culturale di attività, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del presente decreto, idoneo ad illustrare dettagliatamente le iniziative di rievocazione che si intendono realizzare secondo le finalità del presente decreto e della legge 7 ottobre 2024, n. 152;
 - b) un preventivo economico-finanziario (bilancio) del progetto presentato con specifica esposizione del contributo richiesto;
 - c) nel caso di Associazioni e/o Fondazioni di rievocazione storica, di cui all'articolo 1, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo proponente.
4. Il progetto deve essere realizzato entro l'anno in cui è richiesto il contributo, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione previsti dal presente decreto.

Art. 3

(Criteri di selezione e concessione dei contributi)

1. La concessione del contributo è disposta dal Direttore generale Spettacolo sulla base di un parere reso da una Commissione di valutazione in relazione ai progetti presentati annualmente.
2. La Commissione nominata dal Ministro della Cultura, è composta da tre membri individuati dal medesimo Ministro, tra cui il presidente, da un membro designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e da un membro designato dall'ANCI.
3. I componenti sono scelti tra docenti universitari, ivi compresi i docenti delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), o esperti altamente qualificati in materia o critici delle medesime materie e sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:
 - a) di non avere in corso procedimenti penali;
 - b) di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze della Commissione;
 - c) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo o rivestire incarichi, cariche onorifiche o similari in enti o soggetti rientranti nel settore di competenza della Commissione.



Il Ministro della cultura

I componenti della Commissione durano in carica tre esercizi finanziari, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.

4. All'inizio di ogni seduta, fatti comunque salvi gli obblighi di astensione di cui all'articolo 51 del Codice di procedura civile, i componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno tre componenti della Commissione medesima e i pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

5. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione può avvenire anche con strumenti di tele-videoconferenza e telematici. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente individuato dal Direttore generale Spettacolo. La Commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. La Commissione predispose una graduatoria, recante determinazione di un giudizio complessivo, espresso in punti (minimo 61 – massimo 100 punti), attribuito ai progetti, che tiene conto:

- a) della qualità culturale del progetto presentato, in particolare della tutela, della conservazione, della salvaguardia e della trasmissione del patrimonio culturale nonché della memoria, dei saperi e delle tradizioni legati alle rievocazioni storiche (max 35 punti);
- b) della valorizzazione del patrimonio culturale quale fattore di sviluppo, elemento qualificante del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale ed elemento trasversale dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio culturale immateriale (max 15 punti);
- c) dell'attivazione di collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché del coinvolgimento delle comunità locali, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale (max 10 punti);
- d) della promozione della conoscenza delle manifestazioni di rievocazione storica a livello nazionale e a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra gli Stati membri dell'Unione europea delle ricadute sul territorio anche in termini turistici (max 10 punti);
- e) delle ricadute sul territorio anche in termini di sviluppo del turismo culturale, di valorizzazione, divulgazione e conoscenza del patrimonio storico culturale, antropologico e immateriale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica dei siti archeologici, demoetnoantropologici, museali e monumentali presenti nel territorio, nel rispetto della tutela dei siti e della loro regolare fruizione (max 10 punti);
- f) della sostenibilità economica del progetto (max 20 punti).

7. La domanda di contributo si intende non positivamente valutata dalla Commissione qualora il progetto presentato dall'organismo proponente non consegua un minimo di punti 61.

8. Il contributo è assegnato al singolo progetto in proporzione ai punti conseguiti, proporzione calcolata rispetto al totale dei punti assegnati all'insieme di tutti i progetti ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili. Il contributo non può comunque eccedere il contributo richiesto, come risultante dal bilancio presentato dall'organismo.



Il Ministro della cultura

Art. 4

(Erogazione del contributo)

1. Il progetto non dovrà riguardare attività già finanziate nell'anno di riferimento ad altro titolo dal Ministero della Cultura.
2. L'erogazione del contributo è disposta successivamente all'invio alla Direzione generale Spettacolo, entro le ore 16 del 13 novembre dell'anno di riferimento per il quale è stato chiesto il contributo, di una relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale, comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto, con le stesse modalità previste per l'invio della domanda. La mancata trasmissione della relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale entro il predetto termine comporta la decadenza dal contributo.
3. Sono valutabili come costi ammissibili in relazione al progetto presentato, fermi restando gli obblighi di rendicontazione nei termini di cui ai commi precedenti, i costi imputabili alle attività svolte entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, effettivamente sostenuti dal soggetto richiedente, nonché opportunamente documentabili e tracciabili. I costi ammissibili individuati dall'Amministrazione sono riportati nella modulistica predisposta e resa disponibile online ai fini della presentazione della domanda di contributo per l'accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica.
4. Al fine di sostenere il settore considerato dal presente decreto, sono considerati ammissibili anche i costi sostenuti per la realizzazione su piattaforme on line degli eventi proposti; i costi sostenuti per il recupero del materiale di archivio su supporti digitali ai fini della relativa divulgazione; i costi sostenuti per attività di documentazione, salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio connesso alle rievocazioni storiche realizzate; i costi sostenuti per attività di prova e formazione; i costi sostenuti per l'acquisto di materiali utili al rinnovamento delle dotazioni in possesso degli organismi che hanno realizzato attività, quali costumi, bandiere, strumenti musicali; i costi sostenuti per la valorizzazione degli archivi (storie/partiture/repertori) e per la digitalizzazione e successiva divulgazione degli eventi; i costi sostenuti per l'acquisto di dotazioni informatiche e la realizzazione di mostre virtuali su apposite piattaforme online.
5. La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all'attività sovvenzionata.

Art. 5

(Riduzioni e revoche)

1. In sede di riscontro del rendiconto finanziario consuntivo inviato dall'organismo beneficiario del contributo, nel caso in cui il contributo assegnato risulti a consuntivo superiore al contributo richiesto a preventivo, lo stesso verrà ridotto automaticamente al valore del contributo richiesto.
2. L'importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento dei costi a consuntivo superiore del 20 per cento rispetto al progetto presentato a preventivo.
3. Il Direttore generale Spettacolo, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme anche alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del contributo e potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già erogate per il successivo versamento su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per restarvi ivi acquisite.



Il Ministro della cultura

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. L'intervento finanziario previsto dal presente decreto, sarà finanziato a valere sulle risorse finanziarie allocate sul capitolo 6641, piano gestionale 01, dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, denominato Fondo nazionale per la rievocazione storica, istituito presso il C.d.R. 27 – Dipartimento per le attività culturali, per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2026, nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.
2. Il presente decreto e i successivi atti relativi alla selezione sono pubblicati sul sito internet del Ministero della cultura e sul sito internet della Direzione generale (<https://spettacolo.cultura.gov.it>). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
3. La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 marzo 2025

IL MINISTRO